

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 7 dicembre 2001, n. 1858.
 Nomina del consiglio di disciplina della Società SITA p.a., con sede in Roma, via R. Costi n. 18/20, ai sensi dell'art. 54 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 Pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 7 dicembre 2001, n. 1859.
 Nomina del consiglio di disciplina della Società Trambus p.a., con sede in Roma, via Pretestina n. 45, ai sensi dell'art. 54 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 Pag. 34
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 7 dicembre 2001, n. 1860.
 Nomina del consiglio di disciplina della Società ATAC con sede in Roma, via Volturmo n. 65, ai sensi dell'art. 54 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 Pag. 35
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2020.
 Modifica composizione della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del CCNL 1998/2001 del personale dell'Area della dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali. Pag. 38
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2021.
 Determinazione dei criteri relativi alla mobilità del personale regionale in attuazione della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni Pag. 41
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2040.
 Misure urgenti in campo oncologico. Farmaci antitumorali iniettabili Pag. 53
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2041.
 Misure di sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie Pag. 55
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2046.
 Sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2002 Pag. 57
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 dicembre 2001, n. 2047.
 Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l'anno 2002. Definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati e rideterminazione delle tariffe Pag. 58
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 13 novembre 2001, n. 636.
 Comune di Frascati. Richiesta concessione edilizia in deroga alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per la realizzazione di una piccola struttura di pertinenza (guardiola) per l'accesso alla Scuola «Istituto Salesiano Villa Sora». Delibera di consiglio comunale n. 24 del 18 giugno 2001. Art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 Pag. 65
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 novembre 2001, n. 710.
 Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina. Consiglio camerale. Sostituzione di un componente a seguito di dimissioni Pag. 69
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 novembre 2001, n. 735.
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 69
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 novembre 2001, n. 736.
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 70
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 novembre 2001, n. 737.
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 70
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 novembre 2001, n. 738.
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 71
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 30 novembre 2001, n. 739.
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 71
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 13 dicembre 2001, n. 785.
 Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma. Consiglio camerale. Sostituzione di un componente a seguito di dimissioni Pag. 72
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 13 dicembre 2001, n. 788.
 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Frosinone, classificazione della strada ASI n. 1 prog.sai/Fr 437, Comune di Frosinone, agglomerato industriale di Frosinone. Pag. 72
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 13 dicembre 2001, n. 793.
 Decreto Presidente Giunta regionale n. 2102 del 12 novembre 1996 concernente: «Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Cassino, nomina consiglio di amministrazione». Rinnovo componente studentesca Pag. 73

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 DIC. 2001

ADDI: **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 2021

OGGETTO :Determinazione dei criteri relativi alla mobilità del personale regionale in attuazione della L.R. 6 agosto 1999, n° 14 e successive modificazioni.



Oggetto: Determinazione dei criteri relativi alla mobilità del personale regionale in attuazione della L.R. 6 agosto 1999, n° 14, e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica Ing. Giulio Gargano;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n° 59, e successive modificazioni, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D. Leg.vo 31 marzo 1998, n° 112, e successive modificazioni, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n° 14, e successive modificazioni, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTI in particolare, gli artt. 13 e 192 della citata L.R. n° 14/99 relativi alle modalità dell'assegnazione delle risorse umane, nonché i commi 5bis, 5 ter e 5 quater dell'art. 10 della medesima legge concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali provvisori;

DATO ATTO che è stato costituito uno specifico Osservatorio, composto dai rappresentanti della Regione, dalle Associazioni regionali degli Enti Locali del Lazio e dalle OO.SS. territoriali, per la definizione dei criteri afferenti il processo di mobilità del personale della Regione Lazio;

PRESO ATTO, dei criteri determinati in materia, come sottoposti all'esame di concertazione nelle riunioni delle delegazioni trattanti effettuate tra Amministrazione Regionale e OO.SS. nei giorni 23 - 30 novembre e 10 dicembre 2001, a seguito delle quali, in data 13 dicembre e.a., è stato sottoscritto dalla RSU e da alcune OO.SS. apposito "verbale di concertazione", ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del CCNL del 1 aprile 1999;

PRESO ATTO, altresì, dei criteri esaminati in materia all'interno del suddetto Osservatorio;

RITENUTO che i criteri di che trattasi, come riportati nel documento allegato al suddetto verbale di concertazione, siano conformi al dettato legislativo in materia e che, pertanto, debbano essere recepiti dalla Amministrazione Regionale;

All'unanimità,



DELIBERA

- Per le motivazioni citate in premessa, di recepire e fare propri i criteri relativi al processo di mobilità del personale della Regione Lazio, in attuazione della L.R. 6 agosto 1999, n° 14 e successive modificazioni, come riportati nel verbale di concertazione redatto in sede di Delegazioni trattanti congiunte nella riunione del 13 dicembre 2001, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Dipartimento Risorse e Sistemi la emanazione dei relativi avvisi da pubblicare sul BUR per la necessaria informativa ai dipendenti interessati al processo di mobilità, nonché la gestione di tutti gli adempimenti procedurali conseguenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

21 DIC 2001



**VERBALE DI CONCERTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI
CRITERI SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA
REGIONE LAZIO
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 Agosto 1999 N.14**

Il giorno 13 dicembre 2001 alle ore 11.00, presso la sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo n.212, ha avuto luogo l'incontro tra le seguenti delegazioni trattanti, di cui all'art.10 del CCNL del 1° Aprile 1999, per il personale dipendente, e all'art.11 del CCNL 23 dicembre 1999, per l'Area della Dirigenza, al fine di proseguire l'esame, in sede concertativa, dei criteri relativi al processo di mobilità del personale della Regione Lazio, in attuazione della L.R. 6/8/1999 n.14.

Sono presenti per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica:

Dott. Roberto Tittarelli	Presidente
Dott. Guido Magrini	Componente
Dott. Aldo Ciulla	Componente
Dott. Vincenzo Sagnotti	Componente
Dott. Adolfo Papi	Componente

Sono presenti per la Delegazione di Parte Sindacale:

RSU	Remo Coniglio	<i>Remo Coniglio</i>
CGIL/FP	Claudio Di Reto	
"RS	Giovanna Barbieri	
CISL/FPS	Vittorio Cao	<i>Cao</i>
UIL/FLP	Carlo Ambrosini	
"RS	Giancarlo Falconi	
CSA	Roberto Cano	<i>Roberto Cano</i>
DICCAP	Giorgio Flammini	
DIRER/DIRL	Luigi Oppido	
	Roberta Bernardeschi	
CIDA	Franco Chiarenza	
	Maurizio Meiattini	

LF *pe*



K *[Signature]*

Nel corso della riunione le parti,

VISTI : il CCNL del 1° aprile 1999, il CCNL del 23 dicembre 1999 e il CCNL del 14 settembre 2000, in particolare l'art.42;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lg.vo 31 marzo 1998, n.112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L.15 marzo 1997 n.59", e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999 n.14, recante disposizioni sull'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo;

VISTI in particolare, gli artt.13 e 192 della citata L.R.n.14/99, relativi alle modalità di assegnazione delle risorse umane, nonché i commi 5 bis, 5 ter, e 5 quater dell'art.10, concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali provvisori;

VISTA la DGR 1/10/2000 n.214 con la quale è stato approvato, su conforme parere della Conferenza Regioni-AA.LL. il Primo rapporto sullo stato di attuazione della L.R. n.14/99, unitamente al programma di attività da realizzare;

VISTA la DGR 1/08/2000 n.1837 con la quale, in attuazione della proposta contenuta nel sopracitato Primo Rapporto, sono stati costituiti i Comitati di Settore, intesi come articolazioni operative della Conferenza Regioni-AA.LL., sulla base delle aggregazioni di materie omogenee per la gestione operativa delle attività correlate alla realizzazione del decentramento amministrativo, articolati come appresso indicato:

1. Sviluppo economico;
2. Sviluppo agricolo e del mondo rurale;
3. Opere pubbliche, territorio, mobilità e trasporti;
4. Ambiente e protezione civile;
5. Urbanistica e Casa;
6. Politiche del lavoro, scuola e formazione professionale;
7. Servizi sociali, cultura, spettacolo, sport, e turismo;

PRESO ATTO delle proposte esaminate, in sede concertativa, con le OO.SS. nei progressi incontri del 23, 30 novembre e del 10 dicembre 2001;

PRESO ATTO altresì, dei criteri concertati per l'assegnazione del personale regionale in attuazione dell'art.13 della citata L.R. n.14/99, all'interno dello specifico Osservatorio costituito dai rappresentanti della Regione, delle associazioni regionali degli Enti Locali laziali e delle OO.SS. territoriali;

CONVENGONO

Di approvare i criteri relativi al processo di mobilità del personale della Regione Lazio, come riportati nell'allegato documento, che debitamente sottoscritto forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.



Presidente	Dr. Roberto Tittarelli	<i>Tittarelli</i>
Componente	Dr. Aldo Ciulla	
Componente	Dr. Vincenzo Sagnotti	<i>Sagnotti</i>
Componente	Dr. Guido Magrini	
Componente	Dr. Adolfo Papi	
RSU	Remo Coniglio	<i>Remo Coniglio</i>
CGIL/FP	Claudio Di Reto	
	Antonio Cristofari	
	Giovanna Barbieri	
CISL/FPS	Vittorio Cao	<i>Cao</i>
UIL/FLP	Carlo Ambrosini	
	Giancarlo Falconi	
CSA	Roberto Cano	<i>Cano</i>
	Massimo Figorilli	
CIDA	Franco Chiarenza	
	Maurizio Meiattini	
DIRER/DIRL	Luigi Oppido	
	R. Bernardeshi	
DICCAP	G. Liberati	



F re

u

CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA'
PER IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Premesso che la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni, avente ad oggetto: *"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"* ha dettato disposizioni in ordine al trasferimento delle funzioni e conseguenti risorse agli enti locali.

Richiamato l'articolo 13 della legge suddetta il quale prevede, per quanto attiene al personale:

- il trasferimento del personale regionale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso;
- la competenza della Giunta regionale ad individuare con apposita deliberazione, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali,
- l'applicazione al suddetto personale di forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando che resta garantita la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata;
- che eventuali ulteriori adempimenti attuativi, in relazione al trasferimento di personale, siano rimessi ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.

Richiamato l'articolo 192 della legge suddetta il quale definisce disposizioni da applicare per quanto attiene al trasferimento del personale, in sede di prima assegnazione delle risorse.

Visti i risultati dei Comitati di settore per quanto riguarda la definizione degli enti cui devono essere conferite le funzioni e delle sedi presso cui deve essere trasferito il correlato personale regionale.

Dato atto che il personale regionale da trasferire è pari a 433,3 unità come da tabella che si allega alla presente intesa.

Ritenuto di dover stabilire gli specifici criteri, nell'ambito di quelli definiti dalla normativa in materia, per garantire la trasparenza nella mobilità di cui al punto precedente e per definire i meccanismi d'incentivazione previsti dal comma 3, del citato art. 13 della legge regionale n. 14 del 1999. con il presente documento

si stabilisce

quanto appresso indicato:

1. La Regione trasferisce agli enti locali il proprio personale che, **alla data stabilita per il conferimento delle funzioni**, risulta preposto all'esercizio delle stesse e dei conseguenti compiti.
2. Il personale da trasferire **conserva la posizione giuridica ed economica** in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito sono presi in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, produttività collettiva il personale delle categorie A, B e C e retribuzione di posizione organizzativa ex articolo 8 del C.C.N.L. del 31.3.1999 per il personale della categoria D. Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo, come indicato, in godimento presso la Regione Lazio sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento presso l'ente di destinazione, l'eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
4. Sono **trasferiti d'ufficio**, rientrando obbligatoriamente nel personale che deve essere posto in mobilità, i dipendenti regionali che, sulla base dell'attestazione del rispettivo Direttore di dipartimento, risultino **svolgere prevalentemente** la propria attività all'interno delle funzioni oggetto di conferimento agli enti locali.
5. Per attività svolta prevalentemente nella funzione, di cui al punto precedente, si intende l'attività che rientra nelle suddette funzioni per una **frazione superiore al 50%**. I Direttori di dipartimento individuano detto personale immediatamente e ne danno comunicazione al Direttore del Dipartimento risorse e sistemi per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti.


6. La Regione Lazio comunica per iscritto ai dipendenti interessati al trasferimento obbligatorio la nuova sede di lavoro **entro 10 giorni** dalla data di approvazione dei provvedimenti di trasferimento da parte della Giunta regionale.
7. **Contestualmente**, stante l'eventualità che il personale trasferito con le modalità suddette non fosse sufficiente a coprire il numero definito, la Regione emana un **avviso per promuovere la mobilità volontaria** a domanda, pubblicandolo sul BURL. Potranno presentare richiesta di trasferimento tutti i dipendenti regionali in possesso della categoria giuridica di inquadramento corrispondente a quella prevista per la materia oggetto di conferimento agli enti locali e previo nulla osta del Direttore del dipartimento presso cui il dipendente presta servizio.
8. Il dipendente interessato al trasferimento presso uno degli enti cui sono conferite le funzioni può presentare domanda di mobilità volontaria, secondo i tempi e con le modalità stabiliti dall'apposito avviso, specificando una o più sedi, tra quelle disponibili, presso cui desidera essere trasferito. L'amministrazione, qualora le richieste fossero superiori ai posti disponibili per le singole sedi, predispone una **graduatoria** tra tutti coloro che hanno fatto richiesta di mobilità volontaria secondo le seguenti ~~condizioni~~ **di priorità: ricongiungimento al nucleo familiare. A parità di situazione sarà privilegiato il dipendente portatore di handicap e la composizione numerica del nucleo familiare.**
9. Parimenti, al fine di garantire il trasferimento dell'intero contingente di personale prestabilito negli accordi, nell'eventualità che anche le richieste di mobilità volontaria fossero in numero insufficiente, l'Amministrazione provvede alla **contestuale individuazione del l'ulteriore personale da trasferire d'ufficio** tra quello che, sia pure in misura ridotta, svolge compiti rientranti nelle attività e nelle funzioni che sono state oggetto di conferimento.
10. Il trasferimento del personale di cui al punto precedente avviene sulla base di una **graduatoria** che sarà redatta, **per ciascuna materia**, dai Direttori dei dipartimenti interessati. La graduatoria è fatta sulla base dei seguenti criteri:
- il punteggio massimo previsto è di **80 punti** di cui fino a 50 punti per la quota parte oraria di attività svolta nella funzione oggetto di conferimento, e fino a 30 punti, in ordine decrescente, per

pa
13/12/2001

AS

3





l'anzianità di servizio posseduta nello svolgimento della medesima attività;

- il punteggio relativo alla **quota oraria dell'attività svolta** nella funzione da conferire è attribuito in maniera proporzionale alla stessa, espressa in termini percentuali, calcolando un punto per ogni 1% sino ad un massimo di 50 punti per chi svolge per metà la propria attività nella funzione conferita e per l'altra metà in altre funzioni che restano nella competenza regionale;
- il punteggio relativo all'**anzianità di servizio nella funzione** (intesa come il periodo che il dipendente ha svolto, anche non continuativamente, in compiti relativi ad un'attività rientrante nella funzione oggetto di conferimento, dato eventualmente da acquisire mediante autocertificazione) è calcolato attribuendo 30 punti a chi ha maturato 30 anni o più di servizio nella funzione e, a scalare, togliendo un punto per ogni anno di servizio in meno;
- Il suddetto punteggio relativo all'anzianità di servizio nella funzione è abbattuto di 0,1 per ogni anno di **servizio prestato in una pubblica amministrazione** e tale abbattimento non può superare il punteggio conseguito per effetto del precedente punto;
- il punteggio complessivo è abbattuto di 10 punti per i dipendenti portatori di handicap o con familiari a carico portatori di handicap;
- sono trasferiti prioritariamente coloro che, a seguito della graduatoria redatta sulla base dei precedenti criteri, hanno totalizzato un **punteggio maggiore**.

11. Al personale regionale da trasferire è garantita l'applicazione dei **percorsi di carriera in itinere** al momento del trasferimento ed, in particolare, è garantito il diritto all'inquadramento in una categoria superiore, se spettante, per effetto della cosiddetta "perequazione" o dei concorsi interni. A tal fine la Regione si impegna ad assicurare, per il suddetto personale, la copertura dell'eventuale maggiore spesa, da trasferire agli enti di destinazione anche successivamente alla data di decorrenza del trasferimento, nei limiti dei contratti di lavoro vigenti con la specificazione che, per coloro che acquisiranno la qualifica dirigenziale, in virtù dei citati percorsi di carriera, successivamente al trasferimento, tale copertura non potrà eccedere il **limite minimo della retribuzione di posizione**, così come definita dal CCNL di lavoro.

12. Qualora l'ente di destinazione **non accettasse** di inserire nel proprio ordinamento il personale la cui qualifica dirigenziale fosse stata acquisita **successivamente alla data di decorrenza del trasferimento** in virtù dei percorsi di carriera di cui al punto precedente, **la Regione è**

impegnata a ricollocare nel proprio ruolo i dipendenti in questione sostituendoli con altri delle categorie corrispondenti a quelle possedute dagli stessi al momento del trasferimento, attingendo alle graduatorie di cui al precedente punto 9, fatta salva la priorità al trasferimento volontario ai sensi del precedente punto 7.

13. Ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2000 con la Regione Lazio viene erogata, alla data di cessazione dal servizio presso l'ente ricevente, la **quota regionale dell'indennità di anzianità** maturata all'atto del trasferimento, ai sensi della legge regionale n. 67 del 1979 e successive modificazioni. A tal fine l'ente liquiderà per ogni anno di servizio l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante ai sensi della citata legge regionale (1/12 dell'80% della retribuzione annua lorda all'atto della cessazione dal servizio) e quella presunta corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o altra analoga indennità dall'Ente previdenziale presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

14. Al personale trasferito **competè l'indennità di trasferimento** come definita dall'art. 42 del CCNL 14.9.2000 ed in particolare, quando il trasferimento comporti il cambio della residenza, è corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), nei limiti definiti ai sensi dell'art. 41, comma 12, secondo le disposizioni vigenti.



15. Al dipendente **competè inoltre:**

- l'indennità di trasferta di cui all'art. 41, comma 2, del ~~citato~~ CCNL limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di trasferimento, il cui importo, è pari a tre mensilità, elevate a sei, qualora il dipendente si trasferisca con la famiglia;
- l'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.



Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. From left to right, there are initials "re", a signature, the number "10", another signature, and a final signature on the far right.

16. Al fine di incentivare i trasferimenti l'Amministrazione si impegna a stanziare nel bilancio 2002 una somma per la liquidazione di un incentivo al personale che, per effetto del conferimento delle funzioni, dovrà spostarsi in una sede di lavoro differente dall'attuale.
17. L'incentivazione di cui al punto precedente è stabilita nell'importo massimo di **5 mensilità della retribuzione in godimento al momento del trasferimento**. La stessa sarà graduata a seconda del disagio derivante dal trasferimento della sede di lavoro in altra Provincia o Comune, differente dall'attuale. **Nessuna incentivazione è prevista per coloro che continueranno a prestare servizio nella stessa sede lavorativa pur inseriti nell'organico di altro ente.**
18. La Regione si impegna altresì a concorrere, anche economicamente, previa intesa, **ai piani di formazione** che gli enti destinatari attiveranno per l'aggiornamento professionale e per l'eventuale ricollocazione organizzativa del personale trasferito.



**RIEPILOGO PERSONALE DA TRASFERIRE
II FASE**

	PERSONALE	TOTALE
ENERGIA	1/3 Cat. D	1/3
AGRICOLTURA	6 Cat. B 29 Cat. C 26 Cat. D	61
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO	2 Cat. A 6 Cat. B 9 Cat. C 12 Cat. D 3 Dirigenti	32
TRASPORTI	2 Cat. D 4 Cat. C1	6
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	5 Cat. B 1 Cat. C 6 Cat. D	12
FORMAZIONE E LAVORO	2 Cat. A 67 Cat. B 172 Cat. C 56 Cat. D	271 + 26 (C.R.F.P.)
BENI CULTURALI - TURISMO - SPORT	9 Cat. C 4 Cat. D	13
SANITA' VETERINARIA	1 Cat. C	1
URBANISTICA	3 Cat. C 8 Cat. D	11
TOTALE PERSONALE DA TRASFERIRE		433.3

